



COMUNE DI DELIANUOVA

(Città Metropolitana di REGGIO CALABRIA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del Registro data 28/04/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI A CARICO DI TERZI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI E EVENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.

L'anno **duemilaventicinque**, addì **ventotto**, del mese di **Aprile** alle ore **11:00** nella Sala Consiliare del Comune di Delianuova, convocato con apposito avviso, il CONSIGLIO COMUNALE, si è riunito in seduta pubblica **Ordinaria** di **prima convocazione** in presenza e in videoconferenza, essendo in modalità mista, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto, dal Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale e relativa Appendice e dalla disciplina delle sedute in videoconferenza, si è riunito con la presenza dei Sigg.:

	<i>COGNOME E NOME</i>	<i>CARICA</i>	<i>PRESENZA</i>	<i>SMART</i>
1)	BELLISSIMO MARIA	Presidente	SI	X
2)	LICASTRO DOMENICO	Sindaco	SI	
3)	ARICO' FRANCESCO	Consigliere	SI	
4)	CONDINA FRANCESCA	Consigliere	SI	X
5)	DEMANA DOMENICO	Consigliere	NO	
6)	DE MARTE MARIA ROSA	Consigliere	SI	
7)	FEDERICO GIUSEPPE	Consigliere	SI	
8)	GIORGI DOMENICO	Consigliere	SI	
9)	ITALIANO PIERO	Consigliere	NO	
10)	TRENTINELLA GIUSEPPE	Consigliere	NO	

Presenti n. 7 Assenti n. 3

Ai sensi della normativa vigente sono stati assunti i seguenti accorgimenti, garantendo altresì lo svolgimento delle funzioni del Segretario Comunale di cui all'art. 97 de D.Lgs 267/2000, pertanto:

- è stato accertato che la connessione audio-video fosse di qualità e continuità tale da consentire l'effettiva partecipazione dei consiglieri alla riunione;
- è stato effettuato l'appello nominale in avvio di seduta verificando "a video" l'identità dei componenti;
- è stato accertato punto per punto l'esistenza e la qualità della connessione per i consiglieri;
- la votazione delle deliberazioni è stata svolta per appello

nominale e al termine è stato dichiarato l'esito della votazione.

Partecipa ed assiste il Segretario Comunale, **DOTT. ANTONINO TROMBETTA**.

Presiede la seduta **DOTT.SSA MARIA BELLISSIMO**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio

Il Presidente del Consiglio, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Si dà atto che preliminarmente sulla proposta di deliberazione sono stati emessi favorevolmente i pareri prescritti dall'art. 49 comma 1° D. Lgs. n. 267/2000 e tutti riportati in calce al presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che questo Ente è privo di un regolamento delle prestazioni a carico di terzi per lo svolgimento di manifestazioni e eventi sul territorio comunale;

Dato atto che la mancata proposta al consiglio del regolamento per la disciplina della copertura a carico dei privati dei costi affrontati dal comune per le attività svolte dal corpo di polizia locale in materia di sicurezza e viabilità stradale in occasione di eventi pubblici a scopo di lucro soggetti a pagamento ai sensi dell'art. 22, comma 3-bis, del d.l. n. 50/2017, conv. con modif. in Legge. n. 96/2017, implica responsabilità erariale degli assessori competenti, rimasti inerti. Ciò è quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con sentenza 24 marzo 2025, n. 106. Si tratta di una responsabilità per omessa iniziativa di proporre agli organi di governo una doverosa iniziativa regolamentare. Si tratta di un nuovo caso di responsabilità per mancata proposta, che rende evidente come sia assolutamente necessaria l'iniziativa all'adozione di regolamenti o atti generali quando questi trovino nella legge la loro obbligatorietà o costituiscano fondamento per la riscossione di entrate o la corretta gestione delle spese. In effetti, consiglio e giunta approvano proposte di deliberazione. La proposta è un tipico atto di iniziativa, adottato da un organo amministrativo allo scopo di spingere l'organo dotato del potere decisorio di esaminarla per approvarla o meno. Le deliberazioni degli enti locali, dunque, sono da configurare come "atto complesso" a formazione successiva, caratterizzato da un'iniziativa, una fase di istruttoria e formazione, una proposta. Nel caso di specie, secondo quanto stabilito dalla citata Corte dei Conti, era compito degli assessori competenti alla materia farsi parte attiva per proporre agli organi di governo l'adozione di un regolamento necessario per garantire al comune la copertura di costi affrontati dal comune per permettere a privati di svolgere manifestazioni pubbliche a scopo di lucro. E' da sottolineare che il comandante della polizia locale aveva più volte sollecitato i componenti della giunta competenti a sottoporre alla giunta ed al consiglio la proposta regolamentare. La Corte dei conti rimarca l'inescusabile inerzia di detti assessori, per una proposta da considerare doverosa. L'articolo 22, comma 3-bis, del d.l. 50/2017 dispone: *"A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti"*. Secondo la sentenza, *"la sussistenza dello scopo di lucro fa presumere l'assenza di un interesse pubblico, autonomo e prevalente sull'interesse privato, sussistendo al contrario un mero interesse di natura pubblicitaria ancillare allo svolgimento dell'evento privato che giustifica il ribaltamento del costo del personale di polizia sugli organizzatori che, avvalendosi di tale personale, traggono profitti dall'evento realizzando in ogni caso interessi di natura privata"*. Il carattere imperativo della norma, che non prevede una facoltà per i comuni, bensì l'obbligo di caricare sui privati i costi ivi previsti, è un obbligo giuridico che incombe sull'organo di governo, per quanto col supporto della struttura tecnica. Spiega la sentenza che la norma citata *"necessitava tuttavia di essere attuata dagli organi politici mediante l'adozione di apposita normativa secondaria e riservava ai medesimi indubbe competenze esclusive di valutazione, specie con riferimento alle ipotesi di esclusione dalle ipotesi di ribaltamento dei costi, da definire all'esito di una adeguata ponderazione dei compresenti interessi privati e pubblici"*. Né a eliminare la responsabilità vale la circostanza che gli atti di programmazione generale non avessero previsto l'approvazione del regolamento. Spiega la Sezione: *"non merita, del resto, accoglimento nemmeno la dedotta scriminante rappresentata dalla mancata indicazione nel DUP della necessità di emanare un regolamento applicativo, non potendo un atto amministrativo di*

pianificazione derogare ad un cogente obbligo stabilito dalla L. n. 96/2017 quale fonte normativa sovraordinata". Anche la circostanza che almeno parte delle entrate derivanti dall'applicazione della norma possa finanziare il risultato dei componenti del corpo di polizia locale non vale a ridurre o eliminare le responsabilità. Non si tratta, spiega la Corte, di una mera partita di giro e comunque l'ente era obbligato in ogni caso ad attivare le entrate;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 31 del 17/04/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Regolamento delle prestazioni a carico di terzi per lo svolgimento di manifestazioni e eventi sul territorio comunale. Proposta al Consiglio Comunale";

Ritenuto, pertanto, opportuno e doveroso colmare la lacuna, dare seguito alla predetta delibera della Giunta Comunale ed approvare l'allegato regolamento delle prestazioni a carico di terzi per lo svolgimento di manifestazioni e eventi sul territorio comunale, predisposto dal segretario comunale di concerto con la Giunta Comunale;

Ravvisata la regolarità e legittimità del regolamento di che trattasi;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal responsabile dell'area amministrativa, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

1) *La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;*

2) Di approvare l'allegato "Regolamento delle prestazioni a carico di terzi per lo svolgimento di manifestazioni e eventi sul territorio comunale";

3) Con successiva separata votazione unanime, favorevole e palese, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D.lgs 18.8.2000, n.267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto *AVV. FRANCESCO LUVERA'*, Responsabile dell'AREA 1 ai sensi dell'art.49, c.1 e 147 bis D.Lgs.267/2000, come modificati dal D.L. n. 174/2012 convertito in legge n.213/2012, per quanto di propria competenza,esprime parere **FAVOREVOLE** sotto il profilo della regolarità tecnica ed attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
Data: 18/04/2025

Il Responsabile dell'Area
f.to **AVV. FRANCESCO LUVERA'**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
f.to **DOTT.SSA MARIA BELLISSIMO**

Il Segretario Comunale
f.to **DOTT. ANTONINO TROMBETTA**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.
Delianuova, li 28/04/2025

Il Segretario Comunale
f.to **DOTT. ANTONINO TROMBETTA**

La Presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Delianuova 28/04/2025,

Il Segretario Comunale
f.to **DOTT. ANTONINO TROMBETTA**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio

Il Responsabile della pubblicazione